



2668/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| dott. Fabrizio FORTE | Presidente |
| dott. Vittorio RAGONESI | Consigliere |
| dott. Giacinto BISOGNI | Consigliere |
| dott. Guido MERCOLINO | rel. Consigliere |
| dott. Antonio Pietro LAMORGESE | Consigliere |

OGGETTO: societ
di persone - estin
zione - legittimazi
ne all'impugnazione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ELEUTERI FERNANDA, in qualità di titolare della ditta individuale Profumeria Alice, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Belle Arti n. 7, presso l'avv. ALESSANDRA FERRANTI (Studio avv. D'Ambrosio), unitamente all'avv. GIACOMO MARIA PERRI del foro di Macerata, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

ALPINI TECLA, ELEUTERI ELISABETTA e SALVATELLI SUSANNA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. Poma n. 2, presso l'avv. prof. PAOLO SAITTA, dal quale, unitamente all'avv. MARCELLO BONOTTO, sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTI

1939
2014



e

COGNIGNI FABIO ed ELEUTERI GIUSEPPE

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 695/08, pubblicata il 10 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. — Tecla Alpini, locatrice di un immobile sito in Civitanova Marche (ME), convenne in giudizio la conduttrice Alice S.n.c. e gli amministratori della stessa, Fabio Cognigni e Giuseppe Eleuteri, chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento, ed in subordine la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione o il rilascio dell'immobile per diniego di rinnovo, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale, tra l'altro, la restituzione delle somme indebitamente versate all'attrice a titolo di maggiorazione del canone di locazione.

Nel corso del giudizio, fu autorizzata la chiamata in causa di Elisabetta Eleuteri e Susanna Salvatelli, già socie della Alice S.n.c., che si costituirono, resistendo alla domanda di rivalsa avanzata nei loro confronti dai convenuti.

1.1. — Con sentenza del 21 febbraio 2007, il Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, dichiarò cessata la materia del contendere in or-



dine alle domande proposte dall'attrice, ad eccezione di quella di risarcimento dei danni, ed alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, ad eccezione di quella di restituzione; rigettò le altre domande e dichiarò interamente compensate tra le parti le spese processuali.

2. — L'impugnazione proposta da Fernanda Eleuteri, in qualità di titolare della ditta individuale Alice, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Ancona, che con sentenza del 10 gennaio 2009 ha accolto il gravame incidentale proposto dal Cognigni e da Giuseppe Eleuteri, condannando la Alpini al pagamento in loro favore delle spese relative al giudizio di primo grado.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato il difetto di legittimazione dell'appellante principale, osservando che, nonostante il venir meno della pluralità dei soci dell'Alice S.n.c. e la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, doveva escludersi l'avvenuta trasformazione della società in ditta individuale, non essendo stato provato neppure l'avvio della fase di liquidazione, ed essendo la pendenza del giudizio di per sé sufficiente a comprovare la mancata definizione dei rapporti già facenti capo alla società, con la conseguente spettanza della legittimazione all'impugnazione ai liquidatori o comunque agli organi che la rappresentavano prima della cancellazione.

La Corte ha inoltre rilevato che, nel dichiarare compensate le spese processuali anche nei rapporti con il Cognigni e Giuseppe Eleuteri, la sentenza di primo grado non aveva tenuto conto dell'avvenuto rigetto della domanda di risarcimento proposta nei loro confronti e della mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte degli stessi, con la conseguente impossibilità di ravvisare una soccombenza reciproca, nonché della loro estraneità all'accordo transattivo che aveva determinato la definizione della controversia; ha ritenuto pertanto che, indipen-



dentemente dalla complessità della vicenda e dai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti, non sussistessero ragioni sufficienti per la dichiarazione di compensazione delle spese processuali.

3. — Avverso la predetta sentenza Fernanda Eleuteri propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con controrcorso la Alpini, la Salvatelli ed Elisabetta Eleuteri. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., sostenendo che, alla luce delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, estensibili analogicamente anche alla società in nome collettivo, la cancellazione dal registro delle imprese non può più ritenersi inidonea a determinare l'estinzione della società, con la conseguenza che essa ricorrente, in qualità di unico socio superstite della Alice S.n.c., doveva considerarsi legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti di quest'ultima.

1.1. — A corredo della predetta censura, la ricorrente propone un quesito di diritto con cui chiede a questa Corte di pronunciarsi in ordine alla perdurante applicabilità del principio, posto a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese non determina l'estinzione della società, che si verifica soltanto a seguito della liquidazione di tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo.

In quanto idonea a giustificare rispettivamente l'esclusione o il riconoscimento della legittimazione della ricorrente all'impugnazione della sentenza di primo grado, la risposta positiva o negativa a tale interrogativo risulta di per sé sufficien-



te a determinare il rigetto o l'accoglimento dell'impugnazione: contrariamente a quanto eccepito dalla difesa delle controricorrenti, può dunque ritenersi soddisfatto il requisito prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 366-*bis* cod. proc. civ., il cui rispetto, volto ad agevolare l'esercizio della funzione nomofilattica, postula che l'illustrazione di ciascun motivo d'impugnazione sia accompagnata dalla formulazione di una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio di questa Corte, funzionale all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello risultante dalla sentenza impugnata, e quindi tale da determinare il ribaltamento della decisione adottata dal giudice di merito (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21672; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4044).

1.2. — Il motivo è altresì preceduto da una concisa ma esauriente esposizione dello svolgimento del processo, accompagnata dalla descrizione delle vicende della società, la cui ricostruzione, in quanto sufficiente ai fini della comprensione e della risoluzione della questione di diritto sostanziale sottesa a quella di carattere processuale che costituisce oggetto della censura, fa apparire irrilevante la mancata indicazione delle ragioni fatte valere dalle controricorrenti: risulta pertanto osservato anche il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale esige che nell'atto d'impugnazione siano riportati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi necessari per una completa cognizione dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del processo, così da consentire al Giudice di legittimità di acquisire un quadro della situazione in cui si collocano la decisione impugnata e le doglianze prospettate, senza dover fare ricorso ad altre fonti o atti processuali (cfr. Cass., Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5660; Cass., Sez. lav., 12 giugno 2008, n. 15808; Cass., Sez. II, 4 aprile 2006, n. 7825).

1.3. — Il motivo merita peraltro accoglimento.




Nell'escludere che la ricorrente, in qualità di socio superstite della Alice S.n.c., fosse legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado, per effetto dello intervenuto scioglimento della società nei confronti della quale era stata pronunciata, la Corte di merito ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il quale escludeva che la cancellazione della società dal registro delle imprese comportasse automaticamente anche l'estinzione, ritenendo che la produzione di tale effetto fosse subordinata alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società, ricollegabile esclusivamente alla conclusione del procedimento di liquidazione, nonché alla risoluzione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi (cfr. Cass., Sez. I, 7 luglio 2008, n. 18600; 8 luglio 2004, n. 12553). In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata ha ritenuto che lo scioglimento della società convenuta, in conseguenza del venir meno della pluralità dei soci, e la sua cancellazione dal registro delle imprese, intervenute nel corso del giudizio di primo grado, non consentissero di concludere per la cessazione della sua legittimazione processuale, in quanto, non essendo stato dimostrato neppure l'avvio della procedura liquidatoria, ed essendo d'altronde pendente il giudizio in esame, la società non poteva considerarsi ancora estinta, con il conseguente perdurare della rappresentanza sostanziale e processuale in capo agli organi che la rappresentavano prima della cancellazione (cfr. Cass., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12114; 2 marzo 2006, n. 4652; Cass., Sez. II, 12 giugno 2000, n. 7972).

Senonchè, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, che all'art. 4 ha modificato l'art. 2495 cod. civ., attribuendo espressamente efficacia costitutiva alla cancellazione, questa Corte ha mutato orientamento, affermando che il



predetto adempimento determina l'estinzione immediata della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti, con il conseguente venir meno della sua legittimazione processuale e del potere di rappresentanza dei suoi organi (cfr. Cass., Sez. V, 3 novembre 2011, n. 22863; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3107; Cass., Sez. I, 12 dicembre 2008, n. 29242). Tale principio, originariamente enunciato in riferimento alle società di capitali, ha trovato in seguito applicazione anche con riguardo alle società di persone, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2495 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060), alla stregua della quale è stato affermato che, nel caso in cui alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale *a)* le obbligazioni della società non si estinguono, risultando altrimenti ingiustamente sacrificati i diritti dei creditori sociali, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, *b)* i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di confitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071; Cass., Sez. III, 23 luglio 2012, n. 12796; Cass., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 9110). Al predetto fenomeno consegue l'automatico trasferimento



della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, in favore dei soci, i quali divengono parti dei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ancorchè siano rimasti estranei alle precedenti fasi degli stessi, con la conseguenza che, ove l'estinzione verificatasi in pendenza del giudizio non sia stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l'eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti, dal momento che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso (cfr. Cass., Sez. V, 5 novembre 2014, n. 23574; 6 novembre 2013, n. 24955).

In virtù di tale principio, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo dato atto dello scioglimento della società e della sua cancellazione dal registro delle imprese, intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 e non dichiarati nel giudizio di primo grado, ha escluso la legittimazione della ricorrente a proporre appello avverso la sentenza pronunciata nei confronti della società, sul presupposto della perdurante esistenza in vita della stessa e della spettanza della legittimazione ai suoi organi, che devono essere invece escluse, in considerazione dell'efficacia costitutiva della cancellazione e del conseguente venir meno di detta legittimazione. Nessun rilievo può attribuirsi, in contrario, alla natura creditoria della posizione giuridica fatta valere in sede di gravame ed allo stato di perdurante incertezza ed illiquidità derivante dalla pendenza del giudizio, in quanto, avuto riguardo al mancato avvio del procedimento di liquidazione, l'inerzia degli organi sociali non può essere ritenuta di per sé sintomatica di disinteresse, e quindi equipollente ad un'implicita rinuncia a far valere il credito azionato in primo grado.



2. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo d'impugnazione, con cui la ricorrente ha riproposto, sotto diversi profili, la medesima questione, facendo valere, in particolare, l'avvenuta prosecuzione dell'attività aziendale da parte del socio superstite e la conseguente successione dello stesso nel patrimonio della società, nonché la mancata contestazione del suo subingresso nel rapporto controverso.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comportando la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende inoltre superfluo l'esame del sesto motivo, con cui la ricorrente ha censurato la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali anche in favore di Elisabetta Eleuteri e Susanna Salvatelli.

3. — La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'Appello di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

R.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014, nella camera di consiglio della

Prima Sezione Civile

L'Estensore

Q. M. d.

Il Presidente

[Handwritten signature]

